

# Giuri Assist

Fiscal  
Assist  
Agosto 2020



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:*  
*Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

## Giuri Assist

**Reddito d'impresa**

- 4 | **Deducibilità degli accantonamenti IFM effettuati dalla società in favore dei propri amministratori - Cassazione n. 17367 del 19/8/20**
- 4 | **Rimanenze impresa edilizia – costo storico - Cassazione n. 17054 del 13/8/20**

**Iva**

- 4 | **Pasti a degenti, detenuti e pellegrini – aliquota IVA - Cassazione n. 14870 del 13/7/20**
- 5 | **Partenariato –soggettività passiva IVA - Corte di Giustizia 16/9/20, C 312/2019**

**Accertamento questioni sostanziali**

- 5 | **Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili - Cassazione n. 17356 del 19/8/20**
- 5 | **Sovrafatturazione - non è legittimo il recupero dell'IVA fondato sull'inesistenza soggettiva del fornitore - Cassazione n. 17002 del 13/8/20**
- 5 | **Condono fiscale – ai fini INPS la definizione non rileva - Cassazione n. 17652 del 25/8/20**
- 6 | **Condono fiscale - proroga biennale dei termini di accertamento - Cassazione n. 17362 del 19/8/20**
- 6 | **Per i debiti erariali del consorzio a responsabilità limitata non rispondono le consorziate - Cassazione n. 16147 del 28/7/20**
- 6 | **Accertamento induttivo basato sulle percentuali di ricarico: i criteri da rispettare secondo la Cassazione - Cassazione n. 15589 del 22/7/20**

**Accertamento questioni procedurali**

- 6 | **Credito maturato nell'anno per il quale la dichiarazione è stata omessa – possibile solo il rimborso - Cassazione n. 18393 del 4/9/20**
- 7 | **Indagini bancarie sui congiunti - Cassazione n. 19387 del 17/8/20**

**Penale tributario**

- 7 | **Valore della confisca: anche se il reato fiscale si è estinto per prescrizione non si ridetermina - Cassazione n. 24969 del 2/9/20**

**Contenzioso**

- 7 | **Riparto di giurisdizione - revoca di bonus fiscale -Cassazione, SSUU, n. 16457 del 30/7/20**
- 7 | **Il ricorso deve riportare i punti contestati dell'avviso di accertamento - Cassazione n. 7358 del 19/8/20**
- 8 | **Il ricorrente deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato - Cassazione n. 17029 del 13/8/20**
- 8 | **Le CT possono ritoccare la stima operata dall'Ufficio - Cassazione n. 17345 del 19/8/20**

**Varie fiscali**

- 8 | **Impugnazione dell'atto di classamento – litisconsorzio necessario - Cassazione n. 17020 del 13/9/20**

# Giuri Assist

- |   |                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | <b>Rendita catastale determinata con conciliazione giudiziale - mutamento delle condizioni -</b><br><i>Cassazione n. 17024 del 13/8/20</i>         |
| 9 | <b>Il valore di un immobile compravenduto non può essere rettificato solo sull'importo dell'ipoteca -</b><br><i>Cassazione n. 18385 del 4/9/20</i> |

**REDDITO D'IMPRESA****Deducibilità degli accantonamenti IFM effettuati dalla società in favore dei propri amministratori****Cassazione n. 17367 del 19/8/20**

L'art. 105 TUIR al co. 1 stabilisce che gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali ed al successivo comma 4 estende tali disposizioni anche agli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alla lettera c), art. 17, Tuir, ossia alle indennità derivanti dalla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (tra le quali rientra, dunque, il trattamento di fine mandato). In base al combinato disposto delle suddette disposizioni, dunque, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo. In mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti.

**Rimanenze impresa edilizia – costo storico****Cassazione n. 17054 del 13/8/20**

I "lavori in corso" di durata inferiore ai dodici mesi ricadono nella disciplina dell'art. 92, Tuir, co. 6, che ne prevede specificamente la "valutazione al costo" e quindi tali prodotti devono essere valutati – alla chiusura di ogni esercizio economico-finanziario – in base alle spese sostenute nell'esercizio. Senonché la società nel contabilizzare a rimanenza finale l'avanzamento lavori di detti manufatti, ha fatto riferimento solo al costo del materiale e accessorio, quando, invece, doveva comprendere tutti i costi direttamente imputabili ai prodotti, comprensivi del costo base e degli altri costi di diretta imputazione relativi al periodo di fabbricazione, attraverso tecniche di determinazione del costo pieno (full costing), quali stipendi, salari riguardanti la mano d'opera indiretta, gli ammortamenti, le manutenzioni dei cespiti destinati alla produzione, i materiali di consumo utilizzati, i consumi di energia, i servizi di vigilanza, ecc. La necessità di ricomprendere nel calcolo delle rimanenze anche tali spese deriva, infatti, dall'applicazione del principio della corretta rappresentazione del valore delle rimanenze finali che a fine anno concorrono alla formazione del reddito di esercizio; costi direttamente imputabili ai cantieri e, quindi, rilevanti ai fini della determinazione del valore delle rimanenze finali.

**IVA****Pasti a degenti, detenuti e pellegrini – aliquota IVA****Cassazione n. 14870 del 13/7/20**

La previsione tabellare ex n. 37 della Tabella A, Parte II, allegata al decreto IVA, prevede l'aliquota del 4% per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado e nelle mense per indigenti. Pertanto, in base a canoni di interpretazione letterale e sistematica, detta aliquota non è riferibile alle prestazioni effettuate in favore di enti ospedalieri e stabilimenti carcerari, aventi ad oggetto la fornitura di pasti per degenti e detenuti, per le quali, quindi, è applicabile l'aliquota ordinaria (cfr. Cassazione n. 21070/2011).

Per la Suprema Corte non può estendersi l'aliquota Iva al 4% neppure alla distribuzione di "pasti pronti ai pellegrini", i quali, come tali, che non risultano essere dipendenti, studenti o indigenti.

**Partenariato –soggettività passiva IVA****Corte di Giustizia 16/9/20, C 312/2019**

La Corte UE analizza l'art. 9, par. 1, e l'art. 193 della direttiva 2006/112/UE e nel caso di specie esamina il caso in cui una persona fisica che ha concluso con un'altra persona fisica un contratto di attività congiunta costitutiva di un partenariato, privo di personalità giuridica, caratterizzato dal fatto che la prima persona è legittimata ad agire in nome di tutti i partner, ma interviene da sola e in nome proprio nei rapporti con i terzi. Ebbene, quando questa persona compie gli atti che costituiscono l'attività economica perseguita da tale partenariato, deve essere considerata un "soggetto passivo" e come l'unica tenuta a versare l'Iva dovuta ai sensi dell'articolo 193 della direttiva in argomento, nei limiti in cui agisce per conto proprio o per conto terzi in qualità di commissionario ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 28 della stessa direttiva.

**ACCERTAMENTO – QUESTIONI SOSTANZIALI****Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili****Cassazione n. 17356 del 19/8/20**

In tema di imposte sui redditi di capitale, per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo.

**Sovrafatturazione - non è legittimo il recupero dell'IVA fondato sull'inesistenza soggettiva del fornitore****Cassazione n. 17002 del 13/8/20**

Se l'Ufficio nell'avviso di accertamento eccepisce che le fatture ricevute (e l'Iva illegittimamente detratta) dall'impresa accertata sono riferite a fornitori inesistenti ma, poi, in sede di appello fa riferimento non più a fornitori inesistenti ma a fatture gonfiate nel prezzo, è evidente che l'avviso di accertamento è contraddittorio e irrimediabilmente viziato, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

**Condono fiscale – ai fini INPS la definizione non rileva****Cassazione n. 17652 del 25/8/20**

L'unico effetto della definizione agevolata ex art. 39, co. 12, D.L. n. 98/2011, è costituito dalla chiusura della lite fra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, a fronte del pagamento di un importo pari ad una percentuale ridotta dell'imposta in contestazione. Tuttavia, la definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell'accertamento compiuto dall'Agenzia, la cui efficacia, ai fini extra-fiscali del calcolo dei contributi Inps a percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata. Come già affermato in passato nella giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 8376/2013), la tesi secondo cui la chiusura della lite fiscale mediante condono non determini il definitivo accertamento del maggior reddito imponibile, è stata, di recente, chiaramente ribadita (Cassazione n. 21541/2019).

**Condono fiscale - proroga biennale dei termini di accertamento****Cassazione n. 17362 del 19/8/20**

In tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dall'art. 10 della legge n. 289 del 2002, opera, in assenza di deroghe contenute nella legge, sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge (i.e. condoni), pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perché raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell'entrata in vigore della legge.

**Per i debiti erariali del consorzio a responsabilità limitata non rispondono le consorziate.****Cassazione n. 16147 del 28/7/20**

Nel caso di un Consorzio a responsabilità limitata, per i debiti erariali risponde solo il consorzio e non le consorziate. In caso di scioglimento del Consorzio si applicano poi le regole per le società a responsabilità limitata: ovvero l'Erario può rivolgere la propria pretesa anche nei confronti delle ex consorziate, ma solo nei limiti delle somme ad esse distribuite in sede di liquidazione del debitore originario.

Il regime della responsabilità verso i terzi per le obbligazioni assunte dal consorzio con attività esterna in nome proprio è disciplinato, in via generale, dall'art. 2615 c.c., che sancisce il principio della responsabilità esclusiva del fondo consortile (primo comma), a meno che si tratti di obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziali, in relazione alle quali opera la responsabilità di questi ultimi, in solido con quella del fondo consortile (secondo comma). Laddove, poi, il consorzio assuma la veste societaria, ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., la responsabilità per le obbligazioni assunte segue la disciplina tipica della forma societaria adottata. Conseguentemente, alla società consortile a responsabilità limitata trova applicazione la regola dettata dall'art. 2472, primo comma, c.c., in virtù della quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

**Accertamento induttivo basato sulle percentuali di ricarico: i criteri da rispettare secondo la Cassazione.****Cassazione n. 15589 del 22/7/20**

In tema di rettifica della dichiarazione IVA, la determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accertamento induttivo, deve avvenire adottando un criterio che sia:

- (a) coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame;
- (b) applicato ad un campione di beni scelti in modo appropriato;
- (c) fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni".

Tale modalità di determinazione della reale percentuale di ricarico prescinde del tutto dalla circostanza che la contabilità dell'imprenditore risulti formalmente regolare (Cass., 15/12/17, n. 30276).

**ACCERTAMENTO – QUESTIONI PROCEDURALI****Credito maturato nell'anno per il quale la dichiarazione è stata omessa – possibile solo il rimborso****Cassazione n. 18393 del 4/9/20**

In materia di imposte sui redditi, nel caso in cui la dichiarazione sia stata omessa (o si debba considerare omessa, ai sensi dell'art. 2, comma 7, secondo periodo, del D.P.R. n. 322 del 1998, in quanto presentata con ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza del termine), il contribuente non può riportare nella dichiarazione per l'anno successivo il credito asseritamente maturato nell'anno per il quale la dichiarazione è stata omessa, ma può soltanto chiederne il rimborso, ricorrendone i presupposti, con la conseguenza che, qualora abbia invece riportato tale credito nella dichiarazione per l'anno successivo e, a seguito del controllo automatizzato di questa, gli sia stata notificata la cartella di pagamento con l'iscrizione a ruolo dell'imposta corrispondente al credito riportato, questo non può essere riconosciuto dal giudice tributario nel giudizio di impugnazione della cartella.

**Indagini bancarie sui congiunti****Cassazione n. 19387 del 17/8/20**

In tema di poteri di accertamento, degli uffici finanziari devono ritenersi legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica in quanto sia l'art. 32, n. 7, del D.P.R. 29/9/73, n. 600, riguardo alle imposte sui redditi, che l'art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riguardo all'IVA autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi e inerenti al reddito del contribuente, ipotesi, questa, ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti»; in altri termini, in forza della descritta presunzione legale, i rapporti familiari intercorrenti tra il contribuente e il coniuge sono sufficienti al fine di attribuire al primo i versamenti sui conti correnti intestati alla moglie, senza alcuna necessità che l'ufficio dimostri né l'intestazione fittizia di tali conti né che il ricorrente ne avesse la disponibilità (Cass. n. 4681 21/2/20).

**PENALE TRIBUTARIO****Valore della confisca: anche se il reato fiscale si è estinto per prescrizione non si ridetermina****Cassazione n. 24969 del 2/9/20**

La prescrizione è una causa di estinzione del reato, che determina la cessazione di tutti i suoi effetti. Pertanto, nel caso di un'eventuale applicazione della confisca al prezzo o al prodotto derivante dalla commissione del reato, la stessa deve essere rideterminata. Tuttavia, il valore della confisca non deve essere ricalcolato se la prescrizione è intervenuta solamente in riferimento a reati, il cui profitto non è stato considerato in fase di applicazione della citata misura.

**CONTENZIOSO****Riparto di giurisdizione - revoca di bonus fiscale****Cassazione, SSUU, n. 16457 del 30/7/20**

Le fattispecie in cui "l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione" concernono posizioni di diritto soggettivo e sono, pertanto, devolute al giudice ordinario. Nei casi in cui, invece, "la mancata erogazione del contributo, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi originari di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico" è competente il giudice amministrativo.

**Il ricorso deve riportare i punti contestati dell'avviso di accertamento****Cassazione n. 17358 del 19/8/20**

Qualora il ricorrente censure la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (ex plurimis: Cass., Sez. 5<sup>a</sup>, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5<sup>a</sup>, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5<sup>a</sup>, 6 novembre 2019, n. 28570).

**Il ricorrente deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato****Cassazione n. 17029 del 13/8/20**

In tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento – la quale è atto amministrativo e non processuale – il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso.

**Le CT possono ritoccare la stima operata dall'Ufficio****Cassazione n. 17345 del 19/8/20**

In tema di accertamento di maggior valore, ai fini dell'imposta di registro, in linea generale (Cass. 10816/02, così Cass. 18826/06), le Commissioni tributarie, oltre alla possibilità di confermare o annullare l'atto dell'amministrazione, in caso di errore o di difetto di prova, hanno anche il potere di ritoccare la stima operata dall'Ufficio. Ne consegue che, ove la Commissione si sia avvalsa di tale potere ed abbia pertanto ritenuto assolto l'onere probatorio incombente sull'amministrazione, il contribuente non può più dolersi del ragionamento svolto dall'Amministrazione nell'avviso di accertamento, ma deve sindacare l'esattezza e la congruità solo di quello svolto dal giudice nella motivazione della sua decisione.

**VARIE FISCALI****Impugnazione dell'atto di classamento – litisconsorzio necessario****Cassazione n. 17020 del 13/9/20**

L'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento – vincolante ai fini dell'esercizio del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) – possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile a seconda dei comproprietari.

**Rendita catastale determinata con conciliazione giudiziale - mutamento delle condizioni****Cassazione n. 17024 del 13/8/20**

Ove intervenga una conciliazione sull'accertamento catastale, la definizione della rendita e degli altri dati dell'immobile non viene effettuata in base ad una dichiarazione di scienza, quale è la dichiarazione DOCFA del contribuente, né in forza di un atto amministrativo, qual è l'atto di rettifica dell'Amministrazione, ma in virtù di un atto dispositivo a contenuto negoziale, riconducibile ad un vero e proprio negozio di accertamento.

Il contribuente e l'amministrazione, con tale accordo, fanno certezza sulle caratteristiche catastali dell'unità immobiliare, disponendo della facoltà di porre in discussione la categoria, la classe (ove prevista) e la rendita del bene.

Costituisce, tuttavia, un limite intrinseco alla stabilità di tale accordo la permanenza della situazione di fatto e di diritto, esistente al momento in cui l'accordo è stato raggiunto.

È per questo che, ove la rendita catastale sia stata determinata in virtù della conciliazione giudiziale, prevista dall'art. 48 d.lgs. n. 546 (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 156 del 2015), non è preclusa la sua rideterminazione qualora sopravvenga un mutamento delle condizioni o dei parametri posti alla base di dell'accordo che giustifichi il riesame della situazione (così Cass., n. 7057 del 2014).

**Il valore di un immobile compravenduto non può essere rettificato solo sull'importo dell'ipoteca*****Cassazione n. 18385 del 4/9/20***

Gli Istituti bancari iscrivono di regola ipoteca per un valore superiore a quello del mutuo concesso al fine di assicurarsi di rientrare, in caso di attivazione della procedura esecutiva, anche delle spese sostenute. Pertanto, ha valore indiziario e non determinante l'ipoteca iscritta sull'immobile in mancanza di altri concreti mezzi di prova.